

TRIBUNALE di TREVISO

Sezione seconda civile

N. 181/2014 sub 1 R.G. fall.

Cr. 04. 3323/15

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dott. Antonello Fabbro

Presidente rel., est.

dott.ssa Caterina Passarelli

Giudice

dott.ssa Elena Rossi

Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa per opposizione allo stato passivo promossa con ricorso ex

art. 98 L.F. depositato in data 18/12/2014

IL CASO .it  
DA  
L COMMERCII SNC di

CONTRO

Fallimento M srl

Il Tribunale,

letti gli atti di causa,

vista la documentazione allegata dalle parti,

sentito il Giudice Relatore,

premesso che:

- la opponente Ianua Commerci snc impugna il decreto di rigetto

della propria domanda emesso dal Giudice Delegato chiedendo di essere ammessa al passivo del fallimento Miro srl con privilegio ex art. 2751 bis n. 3 c.c. per i seguenti importi:

- € 257.698,71 a titolo di FIRR, indennità suppletiva, meritocratica e di preavviso;
- € 734.174,70 per attività di incasso svolta in favore di Miro srl;

il tutto oltre a interessi e rivalutazione.

La Ianua deduce di avere lavorato quale agente di Miro dal gennaio 2002 fino al 14-11-2013, quando comunicò il proprio recesso in tronco dal contratto, assumendo che il recesso sarebbe stato determinato da giusta causa, costituita da comportamenti scorretti della mandante e di avere perciò diritto alle indennità di preavviso, di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., suppletiva di clientela, meritocratica come da AEC, oltre al FIRR del 2013. Assume inoltre che l'incarico riguardava anche l'attività di incasso dai clienti, ma che non era mai stata retribuita per tale attività. Chiede infine di essere ammessa al passivo per le provvigioni corrispondenti ad affari conclusi direttamente dalla mandante nella zona di esclusiva sia in costanza di rapporto che dopo la cessazione dello stesso.

Il fallimento si è costituito chiedendo il rigetto della domanda.

RITENUTO CHE:

**Sullo scioglimento del contratto di agenzia.**

Il rapporto si è risolto per volontà dell'agente, il quale in data 14/11/2013 ha comunicato il proprio recesso in tronco. Ne consegue che non sono dovute le indennità di fine rapporto pretese.

Nel contratto di agenzia mancano specifiche norme sulla risoluzione anticipata e la giurisprudenza ritiene applicabile in via analogica l'istituto del recesso per giusta causa previsto dall'art. 2119 c.c. (Cass. 14454/2000, 3738/2000). L'art. 1750 co 2 c.c. prevede che *“l'indennità non è dovuta quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da*

*circostanze attribuibili all'agente .... per le quali non può essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività".* L'opponente ha eccepito che la M nel settembre del 2013 le avrebbe comunicato la revoca dei listini di vendita, impedendole in tal modo di fatto di continuare a lavorare, ma dagli atti di causa non emerge che il comportamento della preponente abbia impedito all'agente di svolgere la propria attività. La temporanea impossibilità della preponente di fornire i listini aggiornati non fu accompagnata da un divieto di raccogliere gli ordini presso la clientela, ma solo dalla richiesta di verificare caso per caso, consultando la mandante, se fossero intervenute variazioni sui valori di listino dei prodotti. Nella lettera di M del 6/9/2013 (doc. 21), infatti, si legge, al secondo paragrafo: *"pertanto per qualsiasi offerta, preventivo o ordine che riceverete è opportuno che contattiate l'azienda per definire insieme il prezzo da applicare".* Il nuovo listino dei prezzi fu consegnato all'agente in data 16/10/2013, ossia a soli 40 giorni di distanza dalla comunicazione del 6/9/2013 e tale ritardo non può evidentemente costituire un inadempimento tale da rendere impossibile l'esercizio dell'attività da parte dell'agente.

La Ianua ha eccepito e contestato, quale ulteriore profilo di inadempimento della preponente, che quest'ultima le avrebbe imposto, sotto minaccia di risolvere il contratto, di garantire il pagamento di una fornitura eseguita a favore di tale Ines Company, società di diritto albanese. Le circostanze a sostegno di tale eccezione sono esposte in modo confuso e sostanzialmente incomprensibile e comunque difettano di qualsiasi supporto probatorio.

#### **Sulle specifiche indennità richieste e sulle altre domande.**

##### Indennità di fine rapporto.

L'art. 1752 co 2 c.c. esclude tale indennità nel caso in cui sia l'agente a recedere dal contratto e non sussista una giusta causa imputabile al preponente.

#### Indennità sostitutiva del preavviso.

La domanda è inammissibile posto che è stata formulata solo con il ricorso introduttivo della presente fase di opposizione. Nella domanda di ammissione al passivo questa indennità non era stata chiesta, né determinata nel suo ammontare. Questa indennità, prevista dall'art. 1750 c.c., non può essere ricompresa nella categoria dell'indennità di fine rapporto (richiesta nell'ammissione) di cui all'art. 1751 c.c., essendo liquidabile anche separatamente dall'indennità di fine rapporto ed avendo altri e diversi presupposti per la sua maturazione, determinazione e liquidazione.

#### Risarcimento del danno.

La domanda è inammissibile, non essendo stata formulata, né quantificata, con l'istanza di insinuazione al passivo. Anche in questa sede, peraltro, la domanda è proposta genericamente, senza indicazione dello specifico danno patito e senza quantificazione dello stesso.

#### Indennità per l'attività di incasso.

L'A.E.C. prevede all'art. 6 che *".... nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa, con responsabilità dell'agente per errore contabile, dovrà essere stabilita una provvigione separata, in relazione agli affari per i quali sussista l'obbligo della riscossione. L'obbligo di stabilire la provvigione separata di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l'agente o rappresentante svolga presso i clienti della sua zona la sola attività di recupero di somme per le quali dai clienti medesimi non siano state rispettate le scadenze di pagamento"*.

La domanda della Ianua è sformata, prima ancora che delle prove, delle allegazioni indispensabili per essere vagliata. Mancano le indicazioni relative all'epoca in cui l'agente ricevette l'incarico di riscuotere le somme, alla persona che gli affidò l'incarico, agli specifici incassi eseguiti con assunzione di responsabilità contabile della gestione.

Manca persino l'allegazione di avere assunto la responsabilità contabile della gestione.

Provvigioni per affari conclusi direttamente dalla mandante.

Anche questa domanda è totalmente sfornita di prova. <sup>Ne</sup> ~~pe~~ l'agente ha fornito elementi oggettivi o quantomeno indicazioni precise circa attività di vendita poste in essere dalla Miro con distrazione di provvigioni spettanti all'agente in esclusiva. In mancanza di circostanze indiziarie in tale direzione la richiesta ctu contabile ha carattere esplorativo ed è quindi inammissibile.

La domanda va quindi respinta.

Le spese, quantificate come in dispositivo, si regolano secondo soccombenza.

L'art. 13 comma 1 quater del testo unico sulle spese di giustizia ex DPR del 30.05.2002 n. 115 stabilisce che *"Quando l'impugnazione,*

*anche incidentale, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso".*

La giurisprudenza ha costantemente affermato che nella disciplina della L. Fall., art. 99, come risultante dalla riforma operata dal D.Lgs. n. 169 del 2007, il reclamo avverso lo stato passivo del fallimento ha **natura impugnatoria** (Cass. 25 febbraio 2011 n. 4708; ord. 22 febbraio 2012 n. 2677, n. 10817/2015, n. 1857/2015), come del resto si evince dalla rubrica e dal testo degli art. 98, 99, 100 L. Fall.

Conseguentemente sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del testo unico sulle spese di giustizia ex DPR del 30.05.2002 n. 115.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe,

rigetta l' opposizione,

condanna I Commerci snc a rifondere al fallimento M srl, in persona del curatore, le spese di causa, che liquida in euro 9.468,00 per compensi, oltre a spese generali, c.p. e iva come per legge.

Dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del testo unico sulle spese di giustizia ex DPR del 30.05.2002 n. 115.

Treviso, così deciso nella camera di consiglio del 29/7/2015

Il Presidente estensore

*Dott. Antonello Fabbro*



IL CASO.it

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

TREVISO 30.7.15

IL CANCELLIERE  
Pierluigi DALI